

N. 30/2011 R.G. Estr.  
Sent. N 10140/12

PG



**REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Bologna, II<sup>^</sup> Sezione penale, riunita in camera di consiglio e composta dai Sigg.

dott. Pier Luigi di Bari	- Presidente
dott. Maurizio Passarini	- Consigliere
dott. Piero Messini D'Agostini	- Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento camerale riguardante la consegna da parte dell'Italia agli Stati Uniti d'America di

██████████, nata a █████ (████) il █████,

attualmente sottoposta, a fini estradizionali, alla misura cautelare della custodia in carcere.

I. Premesso che;

- ██████████ veniva tratta in arresto dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 716 c.p.p., il 20/5/2011, in quanto destinataria di mandato di cattura emesso nei suoi confronti dalle autorità giudiziarie statunitensi (Corte distrettuale di Miami) in data 13/1/2005;
- all'udienza del 23/5/2011, innanzi ad un Consigliere di questa Corte di Appello, all'uopo delegato dal Presidente, l'arresto della

Q

██████████ veniva convalidato e nei suoi confronti era applicata la misura cautelare della custodia in carcere; la estradanda non acconsentiva alla propria consegna alle autorità statunitensi;

- il Ministero della Giustizia, con propria nota del 24/5/2011, chiedeva, ai sensi dell'art. 716 comma 4° c.p.p., il mantenimento della misura cautelare applicata alla ██████████;
- in data 30/6/2011 il Governo degli Stati Uniti d'America, in applicazione del Trattato bilaterale di estradizione fra Italia e Stati Uniti, presentava domanda di estradizione di ██████████ presso l'Ambasciata d'Italia in Washington, domanda trasmessa dall'Ambasciata al Ministero della Giustizia;
- in data 26/7/2011 il Ministero della Giustizia trasmetteva alla Procura Generale presso questa Corte la domanda di estradizione e la relativa documentazione con l'allegata traduzione;
- detta domanda si fondava sul mandato di arresto emesso il 13/1/2005 dal Tribunale del Distretto della Florida Meridionale, nel quale all'extradanda erano contestati quattro capi di accusa (sub 1, 5-17, 25 e 26);
- in data 18/8/2011 il Procuratore Generale presentava a questa Corte di Appello la propria requisitoria, con la quale chiedeva dichiararsi l'esistenza delle condizioni per procedere all'extradizione della cittadina straniera.

II. Tanto premesso, all'udienza in camera di consiglio del 20/12/2011, sono state sentite le parti,

I difensori della ██████████ hanno sinteticamente esposto vari motivi a fondamento della richiesta di rigetto della domanda di estradizione, preannunciando il deposito di una memoria, avvenuto il 10/1/2012.

All'odierna udienza, celebratasi alla presenza della estradanda, il Procuratore Generale e la difesa hanno insistito nelle rispettive richieste, svolgendo ampie argomentazioni.

III. Osserva questa Corte preliminarmente che:

- la domanda di estradizione inoltrata dalle competenti autorità statunitensi è corredata da copia del mandato di arresto, da una

dettagliata relazione sui fatti addebitati a [REDACTED] redatta da un Sostituto Procuratore Federale, dal testo delle disposizioni di legge applicabili, nonché dalle informazioni atte ad identificare l'estradata;

- l'extradizione è regolata dal **Trattato bilaterale di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'America del 13/9/1983, vigente tra le Parti dal 24/9/1984, così come modificato dall'Accordo sull'extradizione tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America del 25/6/2003, vigente anche per l'Italia dall'1/2/2010**, recepito tra le Parti con l'Accordo bilaterale del 3/5/2006 (legge 16/3/2009 n. 25);

- la circostanza che lo Stato di cittadinanza dell'estradata non sia parte alle suddette convenzioni non ha alcun rilievo, in quanto non previsto dai suddetti strumenti pattizi, anche perché l'extradizione è un rapporto di diritto internazionale che si instaura tipicamente tra lo Stato che richiede la consegna e lo Stato sul cui territorio il soggetto ricercato è localizzato, nel quale non ha alcuna ingerenza l'eventuale Stato terzo di cui quest'ultimo sia cittadino (in questo senso, da ultimo, cfr. Cass. 4/2/2011, Anokhin, RV 249456);

- nella medesima recente pronuncia la Suprema Corte ha altresì evidenziato che l'art. 10 par. 3 lett. b) del citato Trattato bilaterale prevede *"l'allegazione alla domanda di estradizione, fra gli altri documenti, di una relazione sommaria dei fatti, che fornisca una "base ragionevole" per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'extradizione"* e che detta disposizione, a differenza di quanto accade per il regime previsto dall'art. 705 comma 1° c.p.p., *"non prevede che lo Stato richiesto valuti autonomamente la base indiziaria (non è prevista infatti la trasmissione del materiale probatorio), ma soltanto che accerti che nella relazione sommaria risultino evocate le ragioni per le quali appare probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradata abbia commesso il reato oggetto dell'extradizione"* (nel medesimo senso, sempre di recente, cfr. Cass. 9/11/2010, Schuchter, RV 248931; in precedenza v., ad es., Cass. 2/12/2004, Von Pinoci, RV 230229);

- nel caso di specie il requisito richiesto dalla norma pattizia risulta in ogni caso ampiamente soddisfatto dal Governo richiedente (circostanza questa non contestata neppure dalla difesa della estradanda), con la presentazione della puntuale relazione (Affidavit) redatta da Jeffrey H. Kay, Sostituto Procuratore Federale degli Stati Uniti per il Distretto Sud della Florida, accompagnata dalla dichiarazione di un agente speciale dell'agenzia dell'immigrazione e dogana, contenente una più dettagliata esposizione delle prove a carico.

**IV.** In relazione ai **cinque motivi** dedotti dalla difesa per contrastare la richiesta del Procuratore Generale, illustrati nella pregevole memoria ed all'odierna udienza, ritiene la Corte che:

**1.** non sussista la dedotta **indeterminatezza dell'oggetto della richiesta di estradizione**, atteso che dall'Affidavit (cfr., in particolare, il punto 11) e dal mandato, con allegato il "foglio di pena", si evince chiaramente che i reati contestati a [REDACTED], per i quali è stata chiesta l'extradizione, **sono solo quelli schematizzati al punto 33 dello stesso Affidavit**, indicati nei capi d'accusa **1** (*conspiracy* per il trasporto di lavoratori clandestini negli Stati Uniti d'America ed altro, per rendere dichiarazioni false, per commettere frode e per indurre all'uso di documenti falsi, in violazione del titolo 18 del Codice degli Stati Uniti, sez. 371); **5-17** (frode telefonica, in violazione del titolo 18, sez. 1343); **25** (*conspiracy* a scopo di riciclaggio di denaro, in violazione del titolo 18, sez. 1956, lett. h) e **26** (*conspiracy* a scopo di frode nei confronti degli Stati Uniti, in violazione del titolo 18, sez. 371).

Non vi è dubbio che - come evidenziato dalla difesa - nella descrizione dei fatti, si dia atto dell'effettivo compimento di reati-fine, in violazione di specifiche norme, ma tuttavia risulta chiaro che questa circostanza non ha dato luogo alla contestazione di ulteriori capi d'accusa, fatto ben comprensibile per un ordinamento quale quello statunitense ove non vige il principio della obbligatorietà dell'azione penale, essendo del tutto presumibile che il compimento dei reati-scopo, avuto riguardo al

numero ed alla gravità dei fatti, venga poi valutato al momento della determinazione della pena per il reato associativo.

E' poi intuitivo il rilievo che la delimitazione in questi termini dell'oggetto della richiesta di estradizione corrisponda anche alla interpretazione più favorevole alla estradanda;

**2.** non sussista la violazione di un principio fondamentale dell'ordinamento italiano, rilevante *ex art. 705 comma 2° lett. b) c.p.p.*, in relazione alla dedotta irrilevanza, per il paese richiedente, **del periodo di custodia cautelare trascorso dalla estradanda in carcere in pendenza della procedura estradizionale ("presofferto")**, deduzione che pare contrastare con quanto previsto dall'art. 3585(b) del titolo 18 del Codice degli Stati Uniti, la cui forza precettiva inderogabile, tuttavia, potrebbe essere messa in dubbio dal sistema di *common law* ivi vigente.

In proposito soccorre la costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale *"la detraibilità della custodia cautelare dalla pena da espiare è da annoverare tra i principi fondamentali dell'ordinamento, ma ciò comporta solo che quando la custodia cautelare sofferta per la procedura estradizionale è inferiore alla pena da espiare, l'extradizione può essere concessa limitatamente alla pena residua"* (così Cass. 11/5/2010, Farris, RV 247386, proprio in un caso in cui la domanda di estradizione era stata proposta dalle autorità statunitensi; in senso conforme cfr. Cass. 8/10/2009, Catrin, RV 245032, nonché Cass. 24/11/2006, Bala Ionel, RV 235625).

Le citate pronunzie dei giudici di legittimità, invero, si riferiscono a casi in cui vi era stata una condanna definitiva da eseguire nel Paese richiedente, ma nulla osta – ad avviso della Corte – affinché il principio ivi affermato sia esteso alla ipotesi in cui la estradizione venga richiesta prima della celebrazione del processo. A tutela del diritto della estradanda, dunque, la domanda può essere accolta (non integralmente, come si dirà), con il limite espresso, conseguente all'applicazione di un principio fondamentale dell'ordinamento italiano, che il periodo di presofferto cautelare subito da ██████████ in Italia dovrà essere detratto dalla pena eventualmente inflittale all'esito del giudizio negli Stati Uniti d'America;

3. fondata sia la deduzione della difesa, alla quale all'odierna udienza si è peraltro associato il Procuratore Generale, in ordine alla insussistenza del requisito della **"doppia incriminabilità"** (art. 13 c.p.) in ordine al reato di associazione a delinquere finalizzata al **riciclaggio** di denaro (capo d'accusa 25), in quanto dalla relazione del Sostituto Procuratore e dallo stesso atto d'accusa si evince che il reato-scopo della *conspiracy* è costituito dal riciclaggio di denaro **provento delle attività illecite commesse dagli stessi imputati**, concorrenti nei reati (fra i quali anche la frode di rete, di cui ai capi 5-17).

E' noto che, secondo il nostro ordinamento, in tanto il riciclaggio è punibile in quanto l'agente non abbia concorso nel reato presupposto: l'*incipit* dell'art. 648 *bis* c.p. ("*fuori dei casi di concorso nel reato*") esclude che possa concorrere in capo allo stesso soggetto una responsabilità sia per il reato presupposto sia per quello di riciclaggio: alla luce di questo principio la Suprema Corte, proprio in una fattispecie avente ad oggetto la richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti, ha affermato che *"difetta in relazione al riciclaggio, il principio della doppia incriminabilità e, quindi, una delle condizioni per farsi luogo all'extradizione"* (Cass. 5/6/2008, *Vleisides*, RV 240325; nello stesso senso cfr., ad es., Cass. 12/5/1998, *Alabdullah*, RV 219941).

Con riferimento, invece, ai reati contestati negli altri capi d'accusa, sussiste il requisito della **"doppia incriminabilità"**.

Quanto alla **frode di rete** (capi 5-17) – reato per il quale la difesa ha dedotto la mancanza del requisito solo in sede di discussione orale – si osserva che dalla lettura della norma (sezione 1343 del titolo 18), della *summary* del Sostituto Procuratore (punto 28) e del mandato d'arresto (punti 33 e 34) si evince che l'utilizzo di un mezzo di comunicazione viene punito dal codice statunitense laddove sia finalizzato al compimento di una truffa, verificatasi nel caso di specie in danno di numerose aziende, anche con l'invio, a mezzo fax, di falsi documenti volti a dimostrare che i lavoratori *"sommministrati"* alle stesse aziende erano stati assunti legalmente: in questo modo si è realizzato quello che è indicato come un *"intrigo ai fini di truffa"*, corrispondente alla fattispecie prevista dall'ordinamento italiano dall'art. 640 c.p.; non ha alcun

rilievo, poi, la eventuale mancanza di una o più querele, atteso che – secondo costante giurisprudenza – ai fini del principio di doppia incriminazione non rilevano le eventuali condizioni di procedibilità o di estinzione del reato, maturate secondo la legislazione dello Stato richiesto, importando unicamente la conformità del fatto ad una fattispecie astratta che sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti (avuto specifico riguardo al tema della procedibilità dell'azione per difetto di querela, cfr. Cass. 5/10/2005, Sova, RV 232848 e – proprio in una fattispecie nella quale il reato per il quale era stata richiesta la estradizione era qualificabile come truffa semplice – Cass. 12/4/2000, Gartz, RV 220753).

In ordine ai residui reati di cui ai **capi d'accusa 1 e 26**, nella menzionata recentissima sentenza (Cass. 4/2/2011, Anokhin, RV 249454), i giudici di legittimità, con riferimento alla fattispecie penale della **conspiracy** (consistente nell'accordo tra due o più persone per la commissione di un fatto genericamente illecito oppure di un fatto lecito per il tramite di mezzi illeciti), hanno richiamato l'articolo 2, paragrafo 2, del citato Trattato bilaterale, secondo il quale il reato di **conspiracy** è automaticamente estraibile nelle ipotesi in cui l'accordo sia finalizzato alla commissione di un reato per il quale sussistano le condizioni di estraibilità di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo: in altri termini, **l'estradiabilità per il reato di conspiracy si commisura alla sola estraibilità del reato-fine dell'associazione criminosa (essendo irrilevante, per costante giurisprudenza, il nomen juris)**, attuandosi così indirettamente il rispetto del principio della previsione bilaterale del fatto.

Nel caso di specie **i reati-fine contestati sono tali anche nell'ordinamento dello Stato**, rilevando penalmente le condotte di organizzazione del trasporto di stranieri clandestini e favoreggiamento della loro permanenza, a fini di lucro (art. 12 commi 1° e 5° d. l.vo. n. 286/1998), di truffa in danno dello Stato (art. 640 comma 2° c.p.), appropriazione indebita (art. 646 c.p.), omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 d.l. n. 463/1983), dichiarazione infedele al fine di evasione delle imposte sui redditi (art. 4 d. l.vo n. 274/2000).

La difesa, invero, non ha contestato il requisito della doppia incriminabilità sotto questo profilo, ma ha ipotizzato che l'applicabilità del citato articolo 2, paragrafo 2, del Trattato bilaterale presupporrebbe "un provvedimento di estradizione favorevole anche dei reati-fine".

Questa lettura della disposizione, per quanto avallata da una pronuncia della Suprema Corte, invero non adeguatamente motivata sul punto (Cass. 17/5/2002, Buti, RV 222136), risulta contrastare con la lettera e la *ratio* della previsione, intesa a consentire l'estradizione a prescindere dal raffronto diretto fra l'associazione per delinquere e la *conspiracy*, a condizione che sia garantito il principio della previsione bilaterale dei reati che costituiscono comunque il fine del rapporto associativo.

Nel caso di specie si è visto che i reati-fine, seppure commessi, non sono stati contestati come separati capi d'accusa nell'*indictment*, con la conseguenza che – come detto – essi non sono ovviamente oggetto della richiesta di estradizione.

Solo *ad abundantiam* si osserva che, in difformità dall'unico datato precedente richiamato dalla difesa (Cass. 17/11/1989, Grandia, RV 182888), la più recente giurisprudenza ha riconosciuto che il delitto di *conspiracy* trova riscontro in quello di associazione per delinquere, essendovi fra le due fattispecie elementi fondamentali comuni e richiedendo addirittura la norma straniera alcuni elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 416 c.p., costituiti – come si legge nell'art. 371 del titolo 18 del codice statunitense – dal "fine di commettere un reato contro gli Stati Uniti, o per truffare gli Stati Uniti, o un'agenzia degli Stati Uniti..." (in questo senso cfr. Cass. 14/9/1995, Aramini, RV 202384; Cass. 29/1/1999, Sardinias, RV 214137; Cass. 17/5/2002, Buti, RV 222136, cit.; da ultimo v. Cass. 9/11/2010, Schuchter, RV 248930, cit.);

4. non sia fondata la deduzione della difesa intesa a far valere il regime di **prescrizione** dell'ordinamento interno quale principio fondamentale applicabile, con la conseguenza che, avuto riguardo ai limiti massimi, i reati sarebbero prescritti.

A prescindere dalla dubbia esattezza di detta generica deduzione, si è già evidenziato in precedenza che la giurisprudenza è



costante nel ritenere irrilevante l'eventuale sussistenza di condizioni di estinzione del reato secondo l'ordinamento del Paese richiesto.

Avuto specifico riguardo al profilo della prescrizione del reato, proprio in riferimento al Trattato fra Italia e Stati Uniti, è stata ritenuta *"pienamente valida ed efficace la clausola contenuta nell'art. 8 del Trattato per cui l'estradizione non è consentita solo <nel caso in cui l'azione penale o l'esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della parte richiedente"* (così Cass. 9/11/2010, Schuchter, RV 2489320, cit.; in precedenza, nello stesso senso, v. Cass. 16/5/2002, Parretti, RV 222193).

Nel caso di specie, dalle norme allegate (sub 3) all'Affidavit risulta che l'atto d'accusa (*indictment*) venne depositato prima del decorso del termine di prescrizione (cinque anni dalla commissione del reato)

Peraltro, si può anche affermare che costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento italiano quello secondo il quale, decorso un certo periodo di tempo dalla commissione del reato nell'inerzia dello Stato, si determina l'effetto estintivo della prescrizione, che esprime *"l'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato (...) l'allarme della coscienza comune, ed altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale probatorio"* (così la sentenza n. 202 del 1971 della Corte Costituzionale, con principio ribadito nella sentenza n. 254 del 1985, nell'ordinanza n. 337 del 1999 e, più di recente, a proposito della norma transitoria prevista dalla legge 5/12/2005 n. 251, nelle sentenze n. 393 del 2006 e n. 72 del 2008).

Tuttavia, detto principio non comporta necessariamente che il decorso della prescrizione riprenda una volta che si sia manifestato l'interesse dello Stato a perseguire il reato ovvero, più in particolare, che sia stata esercitata l'azione penale, fenomeno invero da tempo peculiare dell'ordinamento italiano, privo, tuttavia, di una copertura costituzionale cogente nei termini in cui esso opera nella legislazione vigente.

Non si ravvisa, dunque, alcun contrasto rilevante *ex art. 705 comma 2° lett. b) c.p.p.*, in relazione alla disciplina della prescrizione prevista dall'ordinamento statunitense, laddove è previsto che la prescrizione abbia rilevanza solo prima del deposito dell'atto di accusa;

5. non sia fondata, infine, la deduzione della difesa in ordine alla sussistenza della condizione ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 698 comma 1° e 705 comma 2° lett. c) c.p.p., in relazione al **trattamento disumano** al quale la estradanda potrebbe essere sottoposta, nel caso fosse condannata ad una pena sproporzionata ed applicato il sistema del cumulo materiale delle pene.

Invero, proprio nel caso Schuchter, più volte menzionato, prima la Corte di Cassazione, poi da ultimo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (provvedimento dell'11/10/2011, seconda sezione, SCHUCHTER vs. ITALIA, ricorso 68476/10), hanno riconosciuto che nell'ordinamento statunitense vi è anche *"un sistema di determinazione della pena analogo a quello del nazionale reato continuato"* e che *"spetta al giudice la decisione di applicare, in caso di condanna, un calcolo della pena sequenziale o concorrenziale"*.

La Corte di Strasburgo, in particolare, rovesciando nella sostanza la prospettazione difensiva, ha statuito che la possibilità che il giudice statunitense determini in concreto la pena con un calcolo non aritmetico, *"sequenziale"* (cumulo materiale), ma *"concorrenziale"* (cumulo giuridico), nonché la previsione nella legislazione americana di misure alternative alla detenzione che consentano la liberazione del condannato, anche in caso di irrogazione di pene elevate, sono garanzie che rendono infondate doglianze quale quelle prospettate, sotto l'indicato profilo, dalla difesa di [REDACTED]

Nel caso specifico, poi, risulta dall'Affidavit (al punto 16) che tre concorrenti nei reati contestati alla estradanda sono stati processati negli Stati Uniti e condannati a pene comprese fra i tre ed i cinque anni di reclusione, circostanza questa che rende

ancora più evanescente il rischio di una pena in ipotesi del tutto sproporzionata, "disumana".

E' del tutto verosimile - come dedotto dalla difesa, alla luce di informazioni assunte presso un collega statunitense - che i concorrenti abbiano beneficiato di un trattamento sanzionatorio mite (in considerazione della gravità e della pluralità delle accuse) in forza della scelta del *plea bargaining*; tuttavia, non vi è alcun elemento concreto dal quale si possa dedurre che alla estradanda sarà precluso l'accesso al "patteggiamento" o che comunque la stessa non potrà far valere un eventuale atteggiamento collaborativo, anche in forza del principio di ampia discrezionalità che informa l'azione penale nell'ordinamento statunitense.

V. In conclusione, ritiene la Corte che, espresso il suindicato principio in tema di "presofferto" cautelare, sussistano tutte le condizioni favorevoli all'accoglimento della richiesta di estradizione, fatta eccezione per quella avente ad oggetto il reato di *conspiracy* a scopo di riciclaggio.

#### P.Q.M.

Visti gli art. 697 e ss. c.p.p.,  
accerta l'esistenza delle condizioni favorevoli all'accoglimento della richiesta di estradizione di cui in premessa concernente la persona di [REDACTED], nata a [REDACTED] ( [REDACTED] il [REDACTED], ad esclusione del reato di cui al capo d'accusa 25 (*conspiracy* a scopo di riciclaggio di denaro), e fermo il principio che il periodo di presofferto cautelare in Italia a fini estradizionali sia detratto dalla pena eventualmente inflitta all'esito del processo negli Stati Uniti d'America.

Decidendo sulla richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari in [REDACTED] in appartamento, di proprietà della società [REDACTED], messo a disposizione dal locale consolato onorario della [REDACTED];

sentito il parere contrario del P.G.;

rilevato che, all'esito dell'odierna decisione di accertamento delle condizioni favorevoli all'accoglimento nei termini suddetti della richiesta di estradizione, in relazione ad una pluralità di gravi

A

reati commessi in forma sistematica nel Paese richiedente, permane, ed anzi risulta rafforzato, il concreto pericolo di sottrazione alla procedura estradizionale, tenuto conto:

- dell' intervenuto allontanamento dal territorio degli Stati Uniti mentre i piani criminosi oggetto della richiesta erano in corso e successivamente all' allontanamento volontario dell' ex marito e concorrente nei reati;
- della durata di detto allontanamento avvenuto plausibilmente nella consapevolezza delle indagini a carico suo e dei concorrenti nei reati e protrattosi anche mentre era in corso il processo nei confronti di alcuni concorrenti rimasti nel territorio degli Stati Uniti;
- della capacità della persona interessata di spostarsi agevolmente da un Paese all' altro di diversi continenti, soggiornando da ultimo in Italia, nel momento dell' arresto in albergo di buona categoria, circostanza indicativa di discreta capacità economica;

che pertanto la misura proposta in sostituzione non risulta adeguata rispetto all' intenso pericolo di fuga suddetto;

**P.Q.M.**

visto l'art. 299 c.p.p.,  
respinge la richiesta di cui sopra.  
Bologna, 17 gennaio 2012.

Il Presidente

(dott. Pier Luigi di Bari)

Il Consigliere est.

(dott. Piero Messini D'Agostini)

*Piero Messini D'Agostini*

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Chiara Deperno


CORTE D'APPELLO BOLOGNA

Depositato al Canc. Est. S. E.

Oggi - 1 FEB 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Chiara Deperno



*Pier Luigi di Bari*

IL COPRISTATISTA  
1 FEB 2012  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Chiara Deperno

Addr. 1 FEB 2012

Il Procuratore  
Generale della Corte d'Appello di Bologna, facendone consegna  
a mani del Canc. Est. S. E.

*QUATRINI*

CANCELLIERE

Dott.ssa Chiara Deperno